Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 121 del 26 maggio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 106/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. **75.**

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. **75**.

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'articolo 13;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:

a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;

b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:

a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati:

1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;

g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;

m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;

n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il ti-

tolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;

o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;

q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici o di una o più matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o più concimi minerali;

r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;

s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;

t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;

u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;

v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo *in situ*, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;

aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo *in situ* principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;

bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli *in situ*, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;

cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate;

b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;

c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;

d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;

e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;

f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;

g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg;

i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;

l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;

m) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

Art. 3.

Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.

2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1, devono tenere conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

3. Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.

4. Le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.

Art. 4.

Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.

2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purché questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.

3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.

2. Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.

Art. 6.

Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.

2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.

Art. 7.

Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9.

3. Il fabbricante garantisce altresì che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilità, eseguita secondo le modalità previste nell'allegato 9.

4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.

5. Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

Art. 8.

Tracciabilità

1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una

sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva la registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fino a quando il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.

4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 9.

Commissione

1. È istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane);

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, così suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera *p)*, in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.

3. La Commissione, nello svolgimento delle attività di competenza, può avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessità di strutture esterne.

4. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. I componenti della Commissione possono essere riconfermati non più di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente espletare le funzioni di competenza, se è stata nominata la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa.

5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 10.

Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonché della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne l'applicabilità al prodotto in

corso di inserimento ed iniziare o meno l'attività necessaria per la successiva ufficializzazione.

Art. 11.

Misure di controllo

1. L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 12.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo è applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera *c)*, si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:

1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;

2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;

3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;

4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;

b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;

c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;

d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;

e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;

f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;

g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;

h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarità di cui alle lettere *f)*, *g)*, ed *h)* del comma 2, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi è escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.

Art. 13.

Autorità competente ad irrogare le sanzioni

1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 è il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 14.

Tariffe

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività previste dal comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro.

4. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.

3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Concimi nazionali

1. PREMESSA

1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari.

1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na_2O) e zolfo (SO_3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a:

- Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;
- Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;
- Zolfo - come «Anidride solforica (SO_3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO_3 e 2% S;
- Sodio - come «Ossido di sodio (Na_2O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na_2O.

1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l'aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto.
Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa.
In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi

	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	-	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante.

1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.

1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione "a basso titolo", quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.
Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 9.

1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati.

1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. E' consentita anche la dizione "carbonio organico (C)".

1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.

1.6. Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole "equivalente a" (esempio: azoto (N) totale × % P/P equivalente a y % P/V a 20 °C).

1.7. Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg.

1.8. I concimi a base di nitrato ammonico, semplici o composti, con un titolo di azoto superiore al 28% peso, derivante da nitrato ammonico, devono soddisfare le prescrizioni riportate nell'allegato 9.

1.9. Per i concimi organo-minerali NK e organo-minerali NPK, organo-minerali NK fluidi in sospensione e organo-minerali NPK fluidi in sospensione è obbligatoria la dichiarazione "a basso tenore di cloro" quando il titolo in cloro non è superiore al 2%. È consentito dichiarare il titolo in cloro.

1.10. Per i microelementi chelati il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «chelato con . . . . .» nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura negli elenchi riportati nel Reg. (CE) 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1.11. Per i microelementi complessati il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «complessato con . . . . .» nome dell'agente complessante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

Agenti complessanti
Acido ligninsolfonico e suoi sali di ammonio, sodio e potassio
Frazioni umiche e loro sali
Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali
Estratto vegetale contenente tannini

1.12. Tutti i concimi solidi possono utilizzare in etichetta la qualifica di concimi idrosolubili solamente se soddisfano il seguente requisito:

"Il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non deve essere superiore allo 0,5% p/p determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, ovvero Kg/100 litri) riportata in etichetta".

2. CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. Concimi azotati solidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1.	Nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio, ed eventualmente nitrato d'ammonio	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N	---	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico Azoto ammoniacale Calcio valutato come ossido di calcio
2.	Solfato ammonico	Prodotto ottenuto per via chimica, o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	---	Azoto ammoniacale. Indicazioni facoltative supplementari: zolfo valutato come SO_3
3.	Sali misti azotati Sfridi azotati	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, come prodotto collaterale, contenente azoto in forme diverse	10% N Azoto valutato come azoto totale	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per i titoli in azoto totale inferiori al 15%.	Azoto totale e, quando presenti, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto organico di sintesi (da FU, CDU, IBDU)
4.	Ossammide	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale la ammide dell'acido ossammidico (diammide)	28 % N Azoto valutato come azoto totale Titolo massimo di azoto ammoniacale più nitrico: 4% N Azoto ossamminico valutato per determinazione dell'acido ossalico dopo idrolisi alcalina Rame: massimo 0,1% Cianuri idrosolubili: massimo 2 mg/kg	---	Azoto totale Azoto ossammidico Granulometria Indicazioni facoltative supplementari: Acido nitrico Azoto ammoniacale
5.	Urea calcionitrato	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale l'addotto urea-calcionitrato	31% N Azoto valutato come azoto nitrico, ureico, ammoniacale Azoto nitrico: minimo 6% Azoto ammoniacale: massimo 0,8%	---	Azoto totale Azoto ureico Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico Azoto ammoniacale
6	Ossi-ammino-triazina	Prodotto ottenuto dalla condensazione di sola urea, sottoposta a condizioni specifiche di temperatura e pressione, senza impiego di ulteriori reagenti o additivi	48% N. Azoto valutato come azoto totale. Le forme azotate nitrica, ammoniacale ed ureica devono essere inferiori ad 1%.	**---**	Azoto totale

2.2. Concimi azotati fluidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità egli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ammoniaca anidra	Ammoniaca gas, liquefatta sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi	80% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	---	Azoto ammoniacale	---
2.	Soluzioni ammoniacali	Ammoniaca in soluzione acquosa	10% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%	Azoto ammoniacale	---
3.	Sospensione di solfato ammonico	Prodotto liquido ottenuto per via chimica e contenente solfato ammonico ed eventualmente sali ammoniacali organici biodegradabili	6% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per i titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%	Azoto ammoniacale Indicazioni facoltative supplementari: zolfo valutato come SO_3	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C. Le sostanze organiche eventualmente presenti devono risultare biodegradabili. È obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto.
4.	Soluzione di tiosolfato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica in soluzione acquosa contenente essenzialmente tiosolfato di ammonio	12% N Azoto valutato come azoto ammoniacale 60 % di S_2O_3 (valutata come anidride solforica da tiosolfato)	---	Azoto ammoniacale Anidride solforica solubile in acqua Anidride solforica da tiosolfato solubile in acqua	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C. Fattore di conversione S_2O_3/SO_3 = 1,43
5	Soluzione di concime azotato contenente tannini (*segue*)	Soluzione di concime azotato in acqua contenente tannini	Azoto totale: 15% pH compreso tra: 4,0 ÷ 6,0 Tannini totali: 0,8% Azoto valutato come azoto totale, ovvero se vi è una sola forma, come Azoto nitrico o ammoniacale od ureico o dell'urea-	---	- Azoto totale - pH - Contenuto in tannini e, per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%, azoto ammoniacale, nitrico, ureico e dell'urea-	---

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità egli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
	Soluzione di concime azotato contenente tannini		formaldeide Titolo massimo di biureto N ureico x 0,026		formaldeide	

2.3. Concimi fosfatici solidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perfosfato semplice	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua.	---	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo
2.	Perfosfato concentrato	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio	25% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua	---	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo
3.	Perfosfato d'ossa	Prodotto ottenuto per via chimica, proveniente dal trattamento acido di ossa degelatinate e contenente come componenti essenziali, fosfato monocalcio, solfato di calcio e piccole quantità di composti azotati	14% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro di cui almeno il 70% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acqua. 0,5% N Azoto valutato come azoto totale	---	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua Azoto totale	Il perfosfato d'ossa viene per convenzione compreso fra i concimi fosfatici semplici. La pesata per la determinazione della P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Fosforite macinata	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali, fosfato tricalcico e carbonato di calcio	25% P_2O_5. Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55%del titolo dichiarato di anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,063, passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di mm 0,125	---	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm	---
5.	Sali misti fosfatici Sfridi fosfatici	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionato di inerti e contenente uno o più tipi di sali fosfatici	10% P_2O_5. Fosforo valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali	Le varie solubilità dell'anidride fosforica devono essere dichiarate quando sono presenti nel prodotto nella misura acido di almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). È obbligatoria la dichiarazione dei vari componenti fosfatici (es. perfosfato normale, scorie di defosforazione, fosfato naturale tenero, ecc.) in ordine decrescente rispetto alla quantità presente nel concime. La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per i titoli in P_2O_5 totale inferiori al 12%	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Quando presenti: anidride fosforica solubile in acido citrico al 2% (da scorie di defosforazione), anidride fosforica solubile in acido formico al 2% (da fosfato naturale tenero), anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro, anidride fosforica solubile in acqua	La pesata per la determinazione della P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo quando la quantità di P_2O_5 solubile esclusivamente negli acidi minerali è inferiore alle 2 unità per cento; negli altri casi la pesata da effettuarsi per tale determinazione è fissata a 3 grammi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
6	Perfosfato minerale triplo umato	Prodotto ottenuto per trattamento esterno del granulo di perfosfato minerale triplo con sostanze umiche	38% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, Carbonio (C) umico min. 0,6%	E' obbligatorio indicare la matrice umica impiegata.	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Carbonio (C) umico	Per accertare la matrice di provenienza delle sostanze umiche è richiesto l'uso del metodo per isoelettrofocalizzazione

2.4. Concimi fosfatici fluidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Acido fosforico	Prodotto ottenuto per attacco acido di fosfati naturali e contenente principalmente acido ortofosforico	28% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico	---	Anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C

2.5. Concimi potassici solidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cloruro di potassio ottenuto per via chimica	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente essenzialmente cloruro di potassio	60% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	---	Ossido di potassio solubile in acqua	---
2.	Sale potassico B.T.C. (a basso tenore di cloruri)	Prodotto contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio e con basso contenuto di cloruri	15% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloro 3%	---	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro	---
3.	Sali misti potassici. Sfridi potassici	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione addizionato di inerte e contenente uno o più tipi di Sali potassici	10% K_2O. Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per titoli in K_2O inferiori al 12%	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro	---

2.6. Concimi potassici fluidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Soluzione di sali potassici B.T.C. (a basso tenore di cloruri)	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di sali di potassio e contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio a basso tenore di cloruri	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloro: 3%	---	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C
2.	Soluzione di cloruro di potassio	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di cloruro di potassio	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	---	Ossido di potassio solubile in acqua.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C
3.	Soluzione di tiosolfato di potassio	Il prodotto è ottenuto per via chimica da potassa caustica con anidride solforosa e successiva reazione con zolfo elementare in soluzione acquosa	24% K_2O (valutato come ossido di potassio solubile in acqua); 37% di S_2O_3 (valutata come anidride solforica da tiosolfato)	---	Ossido di potassio solubile in acqua, Anidride solforica solubile in acqua Anidride solforica da tiosolfato solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C Fattore di conversione S_2O_3/SO_3 = 1,43

3. CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3.1. Concimi NPK: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.2. Concimi NP: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.3. Concimi NK: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nitrato potassico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato potassico		12% N Azoto valutato come azoto nitrico 42% K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico	---	K_2O solubile in acqua	1. Azoto totale. 2. Azoto valutato come azoto nitrico Solubilità (2)	---	Ossido di potassio solubile in acqua	1. È obbligatoria l'indicazione "con basso titolo in cloro". 2. Il titolo in cloro deve essere inferiore al 2%. 3. È obbligatorio dichiarare un titolo in cloro.

3.4. Concimi PK: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime a matrice vetrosa	Prodotto ottenuto mediante fusione ad alta temperatura (1200-1400 °C) di materie prime quali: minerali (argille, feldspati, carbonati) e/o prodotti chimici (ossido di zinco, prodotti borici, carbonato di sodio e/o potassio) e/o ossidi metallici e simili (ossido di ferro, ossido di rame, ossido di manganese, ecc.)	12% P_2O_5 + K_2O	P_2O_5 totale > 5% K_2O totale > 5%	---	P_2O_5 solubile in acidi minerali	K_2O solubile in acidi minerali	--	---	---	E' consentito dichiarare il contenuto degli elementi nutritivi presenti, compresi i microelementi, in funzione della solubilità in acqua, in HCl 1% ed in Acido citrico 2%.

4. CONCIMI MINERALI COMPOSTI FLUIDI: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale.

4.1. Concimi NPK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Soluzione di concime NPK contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, contenente urea formaldeide	15 (N + P_2O_5 + K_2O)	6% N 3% P_2O_5 3% K_2O Almeno 1/2 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dalla forma di azoto (5) Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) x 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	P_2O_5 solubile in acqua	K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) L'azoto dell'urea formaldeide deve essere dichiarato (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "a basso titolo di biureto"	P_2O_5 solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso titolo di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di cloro pari al 2% (3) E' consentito dichiarare il tenore di cloro

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Sospensione di concime NPK contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, contenente urea formaldeide	20% (N + P_2O_5 + K_2O)	9% N - Almeno 1/2 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dalla forma di azoto (5). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (5) devono risultare solubili in acqua calda. 4% P_2O_5 4% K_2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) x 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide (6) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda (7) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro (3) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro ed acqua	K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda (5) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "a basso titolo di biureto"	I concimi non devono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato o fosfato naturale (1) Se la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%,va dichiarata unicamente la solubilità (2) riportata in colonna 7 (2) Se la P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) riportata in colonna 7 e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P_2O_5 solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso titolo di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di cloro pari al 2% (3) E' consentito dichiarare il tenore di cloro

4.2. Concimi NP fluidi: prodotto contenente urea formaldeide

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Soluzione di concime NP contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, contenente urea formaldeide	18% (N + P_2O_5)	8% N 5% P_2O_5 Almeno 1/2 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dalla forma di azoto (5) Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) x 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	P_2O_5 solubile in acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) L'azoto dell'urea formaldeide deve essere dichiarato (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "a basso titolo di biureto"	P_2O_5 solubile in acqua	

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Sospensione di concime NP contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, contenente urea formaldeide	18% (N + P_2O_5)	8% N - Almeno 1/2 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dalla forma di azoto (5). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (5) devono risultare solubili in acqua calda. 5% P_2O_5 Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) x 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide (6) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda (7) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro (3) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro ed acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme diazoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda (5) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione a basso titolo di biureto"	I concimi non devono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato o fosfato naturale (1) Se la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunge il 2%,va dichiarata unicamente la solubilità (2) riportata in colonna 7 (2) Se la P_2O_5 solubile in acqua raggiunge il 2% va dichiarata la solubilità (3) riportata in colonna 7 e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P_2O_5 solubile in acqua	

4.3. Concimi NK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Soluzione di concime NK contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, contenente urea formaldeide	15% (N + K_2O)	6% N 5% K_2O Almeno 1/2 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dalla forma di azoto (5) Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) x 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide		K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) L'azoto dell'urea formaldeide deve essere dichiarato (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "a basso titolo di biureto"		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso titolo di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di cloro pari al 2% (3) E' consentito dichiarare il tenore di cloro

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale del peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti		
			Totale	Per ciascun elemento	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Sospensione di concime NK contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, contenente urea formaldeide	18% (N + K_2O)	8% N - Almeno 1/2 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dalla forma di azoto (5). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (5) devono risultare solubili in acqua calda. 5% K_2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) x 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide (6) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda (7) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda		K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda (5) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2% si può aggiungere l'indicazione "a basso titolo di biureto"		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione "a basso titolo di cloro" corrisponde ad un tenore massimo di cloro pari al 2% (3) E' consentito dichiarare il tenore di cloro

5. CONCIMI ORGANICI

5.1. Concimi organici azotati
(questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - es.: "Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta").

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pennone	Scarto di piume e penne di animali domestici	10% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
2.	Cornunghia torrefatta	Residui di corna e unghie torrefatte	9% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
3.	Cornunghia naturale	Residui di corna e unghie allo stato naturale	9% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Trattamento di idrolisi delle sostanze organiche complesse costituenti le pelli. Residui della lavorazione delle pelli	5% N. Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pellicino integrato	Prodotto ottenuto per miscelazione di pellicino e di fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciario	4% N 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Rapporto C/N: massimo 8	Obbligatorio indicare in etichetta la percentuale di fanghi presenti. È obbligatorio dichiarare in etichetta il tenore in microrganismi patogeni indesiderati con un limite di contenuto in salmonelle minore di 1000 MNP x g. Il pellicino integrato deve essere incorporato nel suolo dopo la somministrazione ed è assolutamente vietata la somministrazione ai pascoli.	Azoto organico C organico	Il contenuto di cromo esavalente deve essere inferiore a 0,5 mg/kg. Per accertare la natura dei fanghi presenti è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione
6.	Cuoiattoli	Ritagli di cuoio trattati con acido solforico ed essiccati	5% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
7.	Cuoio torrefatto	Ritagli di cuoio torrefatti	8% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
8.	Crisalidi	Crisalidi di baco da seta sgrassate	5% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
9.	Sangue secco	Sottoprodotto della macellazione essiccato e polverizzato	9% N. Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
10.	Farina di carne (Carniccio)	Residui della lavorazione della carne, eventualmente trattati con acido solforico disseccati e macinati	4% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
11.	Panelli	Residui di lavorazione di semi oleosi essiccati, residui di lavorazione dell'industria conserviera e dell'estrazione dei succhi di frutta	3% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
12.	Borlanda essiccata	Prodotto ottenuto dal trattamento del melasso	3% N 6% K_2O 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	---	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua C organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costruire parte integrante della matrice organica
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Prodotto ottenuto dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo	2% N 20% C organico Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico C organico	---
14.	Cascami di lana	Residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti.	8% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
15.	Miscela di concimi organici azotati	Miscela di vari tipi di concimi organici azotati.	5% N Azoto valutato come azoto organico.	---	Azoto organico.	---
16.	Epitelio animale idrolizzato	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
17.	Letame essiccato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e trasformazione di deiezioni animali con o senza lettiera	3% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno 2% azoto organico C organico: minimo 25% Rapporto C/N: massimo 15 Tasso di umificazione: minimo 10% Grado di umificazione : minimo 25% Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 mg/kg Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 mg/kg	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: letame essiccato bovino, equino, ovino ecc.	C organico Azoto totale Azoto organico Rapporto C/N Tasso di umificazione Grado di umificazione	È consentito dichiarare il contenuto di Rame (Cu) assimilabile sul secco e Zinco (Zn) assimilabile sul secco qualora siano inferiori ai valori massimi indicati alla colonna 4
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Prodotto ottenuto per idrolisi sotto pressione degli scarti di lavorazione delle pelli e del cuoio e successiva essiccazione	10% N Azoto valutato come azoto organico Rapporto C/N minore o uguale a 4	---	N organico C organico	Il contenuto di cromo estraibile in DTPA non deve essere superiore a 1800 ppm
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Prodotto ottenuto dalla fermentazione aerobica controllata dei sottoprodotti provenienti dalla industria vinicola e dei residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti (cascami di lana)	5% N totale di cui 4,5% in forma organica 25% C organico Tasso di umificazione: 25%	---	Azoto totale Azoto organico C organico Tasso di umificazione	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
20	Estratto di alghe in forma solida	Prodotto ottenuto per estrazione con potassa delle alghe *Ascophyllum nodosum*	19% K_2O 1.0% Azoto organico 0.10% Betaine* 4.00% Mannitolo 20.0% C organico	---	K_2O Azoto organico Betaine* Mannitolo Carbonio organico	Il titolo in Na_2O deve essere inferiore al 6%. Il titolo in B deve essere inferiore ai 150 mg kg^{-1}
21	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Prodotto ottenuto per idrolisi di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE/1774/2002)	Azoto organico 10% Azoto organico solubile in acqua 5% C organico 30% Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale 90% pH in acqua <6	---	Azoto organico Azoto organico solubile in acqua Carbonio organico Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale pH	La gelatina idrolizzata viene identificata mediante elettrofocalizzazione su piastra di poliacrilammide con gradiente di pH preformato compreso tra 3,5 e 9,5.

* Sommatoria di Glicin betaina + Betaina dell'acido γ amminobutirrico + Betaina dell'acido δ amminovalerico

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Borlanda fluida	Sospensione residua dal trattamento del melasso	1,5% N 4% K_2O 10% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	---	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua C organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica
2.	Borlanda vitivinicola fluida	Sospensione ottenuta dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo	1% N 10% C organico Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico C organico	---
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Sospensione ottenuta dal trattamento di residui del ciclo agroalimentare frutticolo e cerealicolo	1% N 10% C organico Azoto valutato come N organico	---	Azoto organico C organico	E' consentito dichiarare il titolo in potassio
4.	Carniccio fluido in sospensione	Sospensione di residui della lavorazione della carne solubilizzati e parzialmente idrolizzati	3% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 10% C organico	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico	---
5.	Sangue fluido	Sospensione ottenuta dal sottoprodotto della macellazione decoagulato, concentrato e aggiunto di idoneo conservante	4% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 3,7% azoto organico 14% C organico	---	Azoto totale Azoto organico C organico	Devono essere indicati in etichetta il conservante utilizzato e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno rispetto alla data di preparazione
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica e/o chimica di epitelio animale	8% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 90% in forma organica 20% C organico pH 4,5-6,5	---	Azoto totale Azoto organico C organico	---
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Estratto acquoso, ottenuto per estrazione alcalina o acida, di alghe brune ed estratti vegetali provenienti dall'industria agroalimentare	1% N 10% C organico Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa minimo 30%	---	Carbonio organico Azoto organico pH Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	---
8.	Miscela di concimi organici azotati fluida	Miscela di vari tipi di concimi organici azotati fluida	5% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto totale Azoto organico C organico	---

5.2. Concimi organici NP

(questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - esempio: "Concime organico NP - farina d'ossa"; il fosforo di questa categoria di concimi deve derivare esclusivamente dalla matrice organica)

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Guano	Escrementi di uccelli acquatici	6% N + P_2O_5	3% N 3% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	Per i guani è consentito dichiarare la zona di provenienza del prodotto (es.: "Guano del Perù", "Guano d'Africa", "Guano italiano", ecc.).
2. Farina di pesce	Residui della lavorazione del pesce essiccati	8% N + P_2O_5	5% N 3% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	Sono ammesse le denominazioni: "Guano di pesce" e "Guano di Norvegia".
3. Farina d'ossa	Ossa sgrassate, seccate e macinate	20% N + P_2O_5	2% N 18% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	---
4. Farina d'ossa degelatinate	Ossa sgrassate, degelatinate, seccate e macinate	20% N + P_2O_5	1% N 15% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	---
5. Ruffetto d'ossa	Residuo della lavorazione delle ossa	15% N + P_2O_5	3% N 12% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	---

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Concime d'ossa	Ossa non degelatinate e residui di macellazione trattati con acido solforico	13% N + P_2O_5	2% N 11% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	---
7. Pollina essiccata	Escrementi di volatili domestici con o senza lettiera	5% N + P_2O_5	2% N 2% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	---
8. Miscela di concimi organici NP	Miscela di vari tipi di concimi organici NP o NP + N	6% N + P_2O_5	3% N 3% P_2O_5	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	Per le miscele contenenti Borlande è consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K_2O) purché non inferiore all'1%.

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Residui di macellazione idrolizzati	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	5% N + P_2O_5	3% N 2% P_2O_5 22% C organico Rapporto C/N: non superiore a 12 Azoto organico solubile non inferiore a 0,8%	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico Azoto organico solubile	P_2O_5 totale	---	E' obbligatorio dichiarare il tenore in C organico

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Letame suino essiccato	Prodotto ottenuto dall' essiccamento e lavorazione di deiezioni suine tal quali	5% N + P_2O_5	2,5% N 2% P_2O_5 C organico: 30% Grado di umificazione: 25% Tasso di umificazione: 10% Rapporto C/N: massimo 12 Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 ppm Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 ppm	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	È obbligatorio dichiarare il tenore in C organico nonché il grado e il tasso di umificazione È ammessa la dichiarazione del contenuto di ossido di potassio (K_2O) se superiore al 2%

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. Concime organico NP di origine animale e vegetale	Prodotto ottenuto dalla stabilizzazione aerobica controllata di residui dell'industria vitivinicola e deiezioni animali	6% N + P_2O_5	3% N totale di cui 2,5% N in forma organica 2% P_2O5 totale 25% C organico Rapporto C/N non superiore a 15 Tasso di umificazione: 25%	Azoto totale Azoto organico	P_2O_5 totale	---	Azoto totale Azoto organico	P_2O_5 totale	---	È obbligatorio indicare l'origine dei materiali. È obbligatorio dichiarare il tenore in C organico nonché il tasso di umificazione
12. Biomasse da miceli	Prodotto ottenuto da biomasse fungine	6,5% N + P_2O_5	5% N organico 1% P_2O_5 C organico: 30% Rapporto C/N: 6-8	Azoto organico	P_2O_5 totale	----	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	Il prodotto non deve contenere OGM. La quantità di antibiotico deve essere inferiore a 0,1 mg/kg (secondo il metodo HPLC).

6. CONCIMI ORGANO-MINERALI

Premessa

I componenti organici (concimi e/o matrici) devono essere dichiarati e a tal fine ciascun componente deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5%. Nel caso il prodotto sia costituito da più componenti organici questi debbono essere dichiarati in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuno presente nel concime.

6.1. Concimi organo-minerali azotati

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale azotato	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati	12% N (organico + minerale) 7,5% C organico	12% N (almeno 1% N organico)	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	---	---	Il titolo è dato in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (7), nonché dei concimi minerali azotati di partenza. È altresì obbligatoria la dichiarazione del C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.1.1. Concimi organo-minerali azotati fluidi in sospensione

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale azotato in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati	8% N (organico + minerale) 3% C organico	8% N (almeno 0,3% N organico)	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	---	---	Il titolo è dato in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (6), nonché dei concimi minerali azotati di partenza. È altresì obbligatoria la dichiarazione del C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.2. Concimi organo-minerali NP

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NP *(segue)*	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	12% N (organico+minerale) + P_2O_5 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% P_2O_5	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeide (formurea, crotonilidendiurea, isobutilendiurea)	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro (3) P_2O_5 solubile incitrato ammonico neutro e in acqua (4) P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali (P_2O_5 totale) (5) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica,	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	1. P_2O_5 totale: solubilità (4). 2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso	---	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. E' obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. E' obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NP					solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acido formico al 2%.					

6.2.1. Concimi organo-minerali NP fluidi in sospensione

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NP in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	10% N (organico+minerale) + P_2O_5 3% C organico	3% N (almeno 0,3% N organico) 5% P_2O_5	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali (P_2O_5 totale) (2) P_2O_5 solubile in acqua, da acido orto e polifosforici riuniti (3) P_2O_5 solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P_2O_5 solubile in acqua e citrato ammonico neutro	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	1. P_2O_5 totale: solubilità (1) 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	---	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. E' obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. E' obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.3. Concimi organo-minerali NK

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NK	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche di concimi semplici azotati e/o di concimi semplici potassici e/o concimi composti NK.	12% N (organico+minerale) + K_2O 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	K_2O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso (4) Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	---	K_2O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in ossido di potassio solubile in acqua; c) in C organico E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.3.1. Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche, di concimi semplici azotati e/o concimi semplici potassici e/o concimi composti NK	10% N (organico+minerale) + K_2O 3% C organico	3% N (almeno 0,3% N organico) 5% K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	K_2O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	---	K_2O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in ossido di potassio solubile in acqua; c) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.4. Concimi organo-minerali NPK

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NPK *(segue)*	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o di matrici organiche e di concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o concimi composti NP, NK, PK e NPK	15% N (organico+ minerale) + P_2O_5 + K_2O 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% P_2O_5 5% K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro (3) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali (P_2O_5 totale) (5) P_2O_5 solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di	K_2O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	1. P_2O_5 totale: solubilità (4) 2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso	K_2O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. E' obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in ossido di potassio solubile in acqua; d) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NPK					anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%					35% e al 2,5%.

6.4.1. Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione

		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NPK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o concimi composti NP, NK, PK e NPK	12% N (organico + minerale) + P_2O_5 + K_2O 3% C organico	2% N (almeno 0,3% N organico) 4% P_2O_5 4% K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali (P_2O_5 totale) (2) P_2O_5 solubile in acqua, da acidi di orto e polifosforici riuniti (3) P_2O_5 solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P_2O_5 solubile in acqua e citrato ammonico neutro	K_2O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	1. P_2O_5 totale: solubilità (1) 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	K_2O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. E' obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in ossido di potassio solubile in acqua; d) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

7. CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1.	Complesso di calcio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e nitrato di calcio	15% CaO solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Ossido di Calcio (CaO) totale Ossido di Calcio (CaO) in forma di complesso
2.	Complesso di magnesio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di magnesio	8% MgO solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Ossido di Magnesio (MgO) totale Ossido di Magnesio (MgO) in forma di complesso
3.	Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma solida	Prodotto ottenuto per complessazione del calcio con amminoacidi e peptidi e successiva disidratazione	14% Calcio (CaO) totale solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso 8,8% N organico solubile totale 55% Amminoacidi totali 25% Amminoacidi liberi	Natura dell'agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale (idrolizzato di proteine animali)	Calcio (CaO) totale Calcio (CaO) complessato Azoto (N) totale Amminoacidi totali Amminoacidi liberi
4.	Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	Prodotto fluido ottenuto per complessazione del calcio con amminoacidi e peptidi	6% Calcio (CaO) totale solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso 4% N organico solubile 25% Amminoacidi totali 15% Amminoacidi liberi	Natura dell'agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale (idrolizzato di proteine animali)	Calcio (CaO) totale Calcio (CaO) complessato Azoto (N) totale Amminoacidi totali Amminoacidi liberi

8. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

Premessa

1.1. Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano negli elenchi riportati nel Reg. (CE) 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

8.1. Concimi a base di un solo microelemento

N.	Denominazione del tipo.	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità. Altri criteri.
1.	2	3	4	5	6
BORO					
1.	Borato di potassio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale l'ottoborato di potassio e le sue forme polidrate.	10% B solubile in acqua.	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali.	Boro (B) solubile in acqua.
COBALTO					
RAME					
1.	Complesso di rame	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di rame	4% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Rame (Cu) totale Rame (Cu) in forma di complesso
FERRO					
1.	Ligninsolfonato di ferro Complesso di ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato d'ammonio e ferro solfato	10% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato d'ammonio	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso
2.	Complesso di ferro	Prodotto ottenuto per complessazione da sostanze umiche e solfato di ferro in presenza di sali dell'acido fosforico contenente come componenti esenziali acidi umici e/o fulvici, sali di ferro, fosfati di potassio	3% Fe totale 2,4% Fe complessato 20% C umificato	Natura dell'agente complessante Natura dei sali impiegati	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso
3.	Concime a base di ferro complessato con amminoacidi e peptidi	Prodotto ottenuto per complessazione del ferro derivante da solfato ferroso, con idrolizzato proteico	2,5% Fe totale di cui almeno 8/10 complessato	Natura dell'agente complessante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma complessata
4.	Concime a base di ferro complessato con estratti vegetali contenenti tannini	Prodotto ottenuto per complessazione di sali di ferro con estratti vegetali contenente tannini	3% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Natura dell'agente complessante: estratto vegetale contenente tannini	Fe solubile in acqua Fe in forma complessata Contenuto in tannini

MANGANESE					
1.	Complesso di manganese	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di manganese	10% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) in forma di complesso
MOLIBDENO					
ZINCO					
1	Complesso di zinco	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di zinco	10% Zn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) in forma di complesso

8.2. Miscele di microelementi (solide o fluide)

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.				Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere garantito. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri
			Titolo minimo comples.	Titoli minimi per ciascun oligoelemento sotto forma				
					esclusivamente minerale	chelata o complessata		
1.	Miscela di microelementi solida	Prodotto ottenuto per miscela di due o più microelementi	5%	Boro (B)	0,2	0,2	Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua
				Cobalto (Co)	0,02	0,02		
				Rame (Cu)	0,5	0,1		
				Ferro (Fe)	2,0	0,3		
				Manganese (Mn)	0,5	0,1		
				Molibdeno (Mo)	0,02	---		
				Zinco (Zn)	0,5	0,1		
2.	Miscela di microelementi fluida	Prodotto ottenuto per miscela di due o più microelementi	2%	Boro (B)	0,2	0,2	Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua
				Cobalto (Co)	0,02	0,02		
				Rame (Cu)	0,5	0,1		
				Ferro (Fe)	2,0	0,3		
				Manganese (Mn)	0,5	0,1		
				Molibdeno (Mo)	0,02	---		
				Zinco (Zn)	0,5	0,1		

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Ammendanti

1. PREMESSA

1.1. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.

1.2. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio organico (C) per 2,0.

1.3. Negli ammendanti fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per gli ammendanti di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	**Ammendanti**
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Ammendanti

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Letame	Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche	C organico sul secco: 30% minimo Rapporto C/N: 50 massimo Umidità: 30% massimo	È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali Esempio: letame bovino, equino, ovino, ecc.	Umidità C organico N totale Rapporto C/N	---
2.	Letame artificiale	Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione	C organico sul secco 35% Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: C organico Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	---
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale Torba: massimo 20% sul tal quale	---	Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; **n**[(1)]=5; **c**[(2)]=0; **m**[(3)]=0 ; **M**[(4)]=0 ; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; **n**[(1)]=5; **c**[(2)]=1; **m**[(3)]=1000 CFU/g; **M**[(4)]=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60%

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Ammendante compostato verde	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale.	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 2,5% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50.	---	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità Na totale sul secco	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; **n**(1)=5; **c**(2)=0; **m**(3)=0; **M**(4)=0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; **n**(1)=5; **c**(2)=1; **m**(3)=1000 CFU/g; **M**(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60% Sono ammesse alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale. -Tallio: meno di 2 mg kg^{-1} sul secco (solo per Ammendanti con alghe).
5.	Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata,	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale	---	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità	Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (P/P) della miscela iniziale. È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
	(segue) Ammendante compostato misto	da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde	C/N massimo 25.			Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; **n**(1)=5; **c**(2)=0; **m**(3)=0; **M**(4)=0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; **n**(1)=5; **c**(2)=1; **m**(3)=1000 CFU/g; **M**(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60% -Tallio: meno di 2 mg kg^{-1} sul secco (solo per Ammendanti con alghe).
6.	Ammendante torboso composto	Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto	C organico sul secco: minimo 25% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50. Torba: minimo 50%	---	C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Torba Salinità	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; **n**(1)=5; **c**(2)=0; **m**(3)=0; **M**(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; **n**(1)=5; **c**(2)=1; **m**(3)=1000 CFU/g; **M**(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60% -Tallio: meno di 2 mg kg^{-1} sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
7.	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H_2O) C organico sul secco 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità
8.	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H_2O) C organico sul secco 20%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità
9.	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti aventi un contenuto in C organico estraibile non inferiore al 20% del C organico totale	C organico sul secco 20% C organico umificato sul C organico estraibile (G.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: torbe acide di sfagno, ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
10.	Leonardite	Materiale fossile, normalmente costituente lo strato superficiale dei giacimenti di lignite	C organico sul secco 30% C organico estraibile sul C organico totale: minimo 60% C organico umificato sul C organico estraibile (G.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
11.	Vermicompost da letame	Prodotto ottenuto esclusivamente da letame suino, ovino, bovino ed equino, o loro miscele, per digestione da parte dei lombrichi e successiva maturazione	Azoto organico sul secco: minimo 1,5% C organico sul secco 20% Sostanza organica estraibile sulla sostanza organica totale: minimo 6% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 10% Rapporto C/N: non superiore a 20 pH: non superiore a 8	È obbligatorio indicare l'origine del o dei letami impiegati in ordine decrescente di peso	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Azoto organico Azoto totale C organico Rapporto C/N Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica. Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile. pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
12.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico sul secco: 30% C unificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	C organico C umificato Grado di umificazione	---

[(1)] **n** = numero di campioni da esaminare;
[(2)] **c** = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra **m** e **M**; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a **m**.
[(3)]**m** = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a **m**;
[(4)]**M** = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a **M**;

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Correttivi

1. PREMESSA

1.1. Classificazione granulometrica: per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica.

1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.

1.1.2. Prodotto triturato: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.

1.1.3. Prodotto greggio: meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.

1.1.4. Prodotto granulato: prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).

1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.

1.3. Nei correttivi fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per i correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	**Correttivi**
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Correttivi

2.1. Correttivi calcici e magnesiaci

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
2.	Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
3.	Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali carbonato di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
4.	Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
5.	Calce agricola viva	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componente essenziale ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
6.	Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idratazione della calce agricola viva	50% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
7.	Calce viva magnesiaca	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcareemagnesiache	70% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
8.	Calce spenta magnesiaca	Prodotto ottenuto per idratazione della calce viva magnesiaca	50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
9.	Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci. Può contenere ossidi, idrossidi, carbonati di calcio e di magnesio e ceneri di carbone	40% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	---
10.	Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%	40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
11.	Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso	CaO 20% Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
12.	Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO_3 Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO_3 totale Classe granulometrica	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
13.	Anidrite	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO_3 Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO_3 totale Classe granulometrica	---
14.	Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO_3 Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO_3 totale Classe granulometrica	---
15.	Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio, la fabbricazione dell'acido fosforico	25% CaO 35% SO_3 Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO_3 totale Classe granulometrica	---
16.	Sospensione di calcare	Prodotto ottenuto per sospensione di carbonato di calcio finemente suddiviso	20% CaO	---	CaO totale	---
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Prodotto a base di solfati di magnesio naturali come espomite e kieserite	15% MgO solubile 30% SO_3 solubile	---	MgO solubile SO_3 solubile	---
18.	Ossido di magnesio	Prodotto polverulento ottenuto per calcinazione di rocce magnesiache e contenente come componente essenziale ossido di magnesio	30% MgO Classificazione granolumetrica: vedi 1.1	---	MgO totale	---
19.	Soluzione di cloruro di calcio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione di cloruro di calcio in acqua	12% CaO solubile in acqua	---	CaO solubile in acqua	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
20.	Soluzioni miste di sali di calcio e magnesio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione in acqua di composti solubili di Ca e Mg	Totale 10% CaO + MgO solubili in acqua, di cui: 4% CaO solubile in acqua 1% MgO solubile in acqua	---	CaO solubile in acqua MgO solubile in acqua	---
21	Gesso di defecazione	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio.	CaO: 20% sul secco SO_3: 15% sul secco	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale SO_3 totale	È consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale.
22	Carbonato di calcio di defecazione	Prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica	CaO: 28% sul secco	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale	È consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale

2.2. Correttivi diversi.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collaterale di altre lavorazioni	90% $FeSO_4 \times 7$ H_2O Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20 °C	---	$FeSO_4 \times 7$ H_2O totale	---
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di "Maërl" (residui calcarei di alghe marine) e di kieserite	30% CaO 8% MgO 12% SO_3 Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale SO_3 totale Classe granulometrica	---
3.	Zolfo per uso agricolo	Prodotto contenente come componente principale zolfo elementare	50% S	---	S totale	---
4.	Pirite per uso agricolo	Prodotto naturale polverulento costituito principalmente da solfuro di ferro	70% FeS_2	---	Fe totale SO_3 totale	---
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di zolfo micronizzato	40% S	---	S totale	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20 °C

ALLEGATO 4
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Substrati di coltivazione

1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:

	Denominazione	**Definizione**
Ammendanti	Letame	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Letame artificiale	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante vegetale semplice non compostato	Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta
	Ammendante compostato verde	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante compostato misto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante torboso composto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba acida	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba neutra	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba umificata	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Leonardite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Lignite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
Matrici minerali	Argilla	Prodotto costituito da fillosilicati
	Argilla espansa	Prodotto ottenuto per cottura di argilla a temperatura superiore a 1200°C
	Lapillo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Lana di roccia	Prodotto derivato dalla fusione di basalti
	Perlite espansa	Prodotto ottenuto dal trattamento termico di sabbie silicee di origine vulcanica
	Pomice	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Sabbia	Prodotto originato dalla disgregazione di rocce prevalentemente silicee
	Tufo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Vermiculite espansa	Prodotto ottenuto dal riscaldamento di fillosilicati
	Zeolititi	Silicato di alluminio del gruppo dei tectosilicati
Altre matrici	Schiume poliuretaniche	Prodotto derivato da una miscela di un prepolimero poliuretanico costituito da isocianato e poliolo

1.1. E' consentito addizionare ai substrati di coltivazione i concimi CE inseriti nel Regolamento CE n. 2003/2003, i concimi minerali, i concimi organici ed i concimi organo-minerali inseriti nell'allegato 1 del presente decreto, nel rispetto del contenuto massimo di elementi totali nel substrato pari a N 2,5 % s.s., P_2O_5 1,5 % s.s., K_2O 1,5 % s.s, e nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del prodotto finale.

1.2. E' consentito addizionare ai substrati di coltivazione i correttivi inseriti nell'allegato 3 del presente decreto.

1.3. E' consentito addizionare ai substrati di coltivazione i prodotti ad azione specifica, fatte salve le premesse di cui al punto 4.1 dell'allegato 6 del presente decreto.

1.4. Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti prescritti nel presente decreto relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.

2. Substrati di coltivazione

N.	**1**
Denominazione del tipo	**Substrato di coltivazione base**
Modo di preparazione e componenti essenziali	Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Torba acida Torba neutra Torba umificata da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeolititi prodotti ad azione specifica correttivi concimi
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	pH (in H_2O) compreso tra 3,5 e 7,5 Conducibilità elettrica: massima 0,70 dS/m C organico minimo 8% sul secco Densità apparente secca massima 450 kg/m^3
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.
Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare	pH (in H_2O) Conducibilità elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m^3 Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri
Note	E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. semina, rinvaso, taleaggio ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P_2O_5 e K_2O aggiunto come concime

N.	**2**
Denominazione del tipo	**Substrato di coltivazione misto**
Modo di preparazione e componenti essenziali	Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Ammendante compostato misto Torba acida Torba neutra Torba umificata da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeolititi prodotti ad azione specifica correttivi concimi
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	pH (H_2O) compreso tra 4,5 e 8,5 Conducibilità elettrica: massima 1,0 dS/m C organico minimo 4% sul secco Densità apparente secca massima 950 kg/m^3
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.
Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare	pH (H_2O) Conducibilità elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m^3 Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri
Note	E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. giardinaggio, paesaggistica, tappeti erbosi ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P_2O_5 e K_2O aggiunto come concime

ALLEGATO 5
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali

1. Le *matrici organiche* sono da considerarsi unicamente delle materie prime per la preparazione dei concimi organo-minerali.

2. Per le matrici organiche di cui al capitolo 3 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	**Matrici organiche**
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

3. Matrici organiche

N.	**Denominazione del tipo**	**Origine, componenti essenziali e trattamenti**	**Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti**	**Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo (da esprimere in etichetta quando si dichiarano le componenti organiche del concime organo-minerale)**	**Note**
1	2	3	4	5	6
1.	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H_2O) C organico minimo 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	
2.	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H_2O) C organico sul secco: minimo 20%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	

N.	**Denominazione del tipo**	**Origine, componenti essenziali e trattamenti**	**Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti**	**Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo (da esprimere in etichetta quando si dichiarano le componenti organiche del concime organo-minerale)**	**Note**
1	2	3	4	5	6
3.	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti ad esclusione di quelli ottenuti per miscela di torba con ammendante compostato misto**,** aventi un contenuto in C organico estraibile non inferiore al 20% del C organico totale	C organico sul secco: 20% C organico umificato sul C organico estraibile grado di umificazione: minimo 60%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: “Torbe acide di sfagno”, ecc.	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda 0.1Molare e pirofosfato di sodio 0,1 Molare. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone).
4.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico sul secco: 30% C umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	---
5	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale Torba: massimo 20% sul tal quale	---	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.: **n**[(1)]=5; **c**[(2)]=0; **m**[(3)]=0 ; **M**[(4)]=0 ; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; **n**[(1)]=5; **c**[(2)]=1; **m**[(3)]=1000 CFU/g; **M**[(4)]=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60%

N.	**Denominazione del tipo**	**Origine, componenti essenziali e trattamenti**	**Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti**	**Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo (da esprimere in etichetta quando si dichiarano le componenti organiche del concime organo-minerale)**	**Note**
1	2	3	4	5	6
6	Ammendante compostato verde	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale**,** altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste**,** residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale.	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 2,5% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50.	---	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.: **n**[1]=5; **c**[2]=0; **m**[3]=0; **M**[4]=0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.:**n**[1]=5; **c**[2]=1; **m**[3]=1000 CFU/g; **M**[4]=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60% Sono ammesse alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale. -Tallio: meno di 2 mg kg^{-1} sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

[1] **n** = numero di campioni da esaminare;
[2] **c** = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra **m** e **M**; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a **m**.
[3] **m** = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a **m**;
[4] **M** = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a **M**;

ALLEGATO 6
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Prodotti ad azione specifica

1. Premessa
Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e vengono classificate "Concime nazionale". Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell'allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato.
Le miscele di cui sopra non possono essere definite "prodotto ad azione specifica".

2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti
2.1. Inibitori
È consentito addizionare ai concimi minerali CE o nazionali contenenti tutto o almeno il 50% dell'azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati.

Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

2.1.1. Inibitori della nitrificazione

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	
	Minimo	Massimo
3,4 - Dimetilpirazolofosfato	0,5	2
Diciandiammide (DCD)	2,25	4,5

2.1.2. Inibitori dell'ureasi

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto ureico	
	Minimo	Massimo
N-(n-butil) triammide trifosforica (NBPT)*	0,09	0,20

* in esame presso "Fertilizer Committee; UE". Il valori indicati in tabella sono quelli previsti nel "3° Adeguamento al progresso tecnico" del Reg. (CE) 2003/2003 da parte della Commissione Europea.

2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile (ammoniacale + ureico)	
	Minimo	Massimo
Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1	1%	2%

2.2. Ricoprenti

Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi CE o nazionali in forma granulare. E' obbligatoria la dichiarazione dell'agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione "totalmente ricoperto" unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione "parzialmente ricoperto" se la percentuale non è inferiore al 25%.

Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l'uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ed iscritte nel presente allegato. I concimi così definiti "ricoperti" potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. dell'allegato 1.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	POLIGEN W3	Polimero etilenacrilico	---	---	---	---
2.	Membrana di copertura denominata "META®"	Prodotto ottenuto per attivazione in condizioni definite di sostanze polifenoliche, denominate MPPA®, con sali di calcio	3% CaO totale 10% agente ricoprente 0,3% MPPA	---	Ossido di calcio (CaO) totale Sostanze polifenoliche denominate MPPA®	---
3	MCT	Poliuretano				E' consentito dichiarare la percentuale (p/p) di poliuretano

2.3. Coformulanti

E' consentito addizionare coformulanti a concimi solidi o liquidi. I prodotti addizionati devono riportare in etichetta la dizione *con coformulante prodotto da idrolisi enzimatica*

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE 1774/2002)	6% Azoto organico 15% Carbonio organico totale 0,75% Idrossiprolina	Azoto organico Carbonio organico	---	In etichetta deve essere riportata la dizione "Coformulante prodotto da idrolisi enzimatica"

2.4. Attivatori

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Estratti umici	Prodotti in sospensione o allo stato solido derivanti dall'estrazione di terreni, sostanze fossili, concimi e ammendanti organici, ottenuti nei processi naturali di umificazione	C organico sul secco 30% C organico umificato sul C organico totale (T.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza degli estratti umici. Esempio: estratti da torba, da leonardite, ecc. E' obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente.	Sostanza organica sul tal quale In percentuale di peso sulla sostanza secca Sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica Azoto organico Rapporto C/N	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli estratti umici è ammesso l'uso di isoelettrofocalizza-zione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.
2.	Umati solubili	Prodotti umici allo stato solido o fluido; ottenuti per estrazione da torbe o altre sostanze fossili, con particolari procedimenti atti ad ottenere i sali dagli acidi umici e fulvici solubili in acqua	*Prodotti solidi:* C organico solubile in acqua: minimo19,5% C organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% Sodio totale (Na): massimo 0,5% Azoto organico: mnimo 0,7% *Prodotti fluidi:* C organico solubile in acqua: minimo 2,8% C organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% Sodio totale (Na) sulla sostanza secca: massimo 0,5% Azoto organico sulla sostanza secca: minimo 0,7%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza Esempio: "umati solubili da torba" ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente	C organico solubile in acqua C organico umificato Azoto organico Nei prodotti fluidi l'azoto organico deve essere dichiarato sulla sostanza secca	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo sui supporti cromatografici (es. polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli umati solubili è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizza-zione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.

3. Prodotti ad azione su suolo

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Resina sintetica insolubile a scambio ionico	Prodotto ottenuto per sintesi chimica a base di resina polistirolica reticolata con gruppi funzionali capaci di cedere ioni per doppio scambio	0,9% P_2O_5 totale 2% K_2O totale 2% N nitrico e N ammoniacale	È obbligatorio indicare il rapporto tra resine anioniche e cationiche. È obbligatorio indicare il valore delle capacità di scambio cationico (valore minimo 120 meq/100 g sulla sostanza secca)	P_2O_5 totale K_2O totale N nitrico e ammoniacale Microelementi se presenti	---
2.	Resine scambiatrici di elementi	Preparazione industriale per sintesi chimica di copolimeri reticolati con il successivo inserimento di funzioni per lo scambio di ioni	Capacità di scambio totale CST (anionica + cationica) 150 cmol/kg di sostanza secca	---	Capacità di scambio cationica CSC (cmol/kg) Capacità di scambio anionica CSA (cmol/kg)	Titoli facoltativi: - Elementi fertilizzanti - C organico estraibile - C organico umificato È consentito dichiarare una forcella di valori (es. 0-2%)
3.	Poliacrilammide anionica	Prodotto ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e acrilato di sodio	90 % Poliacrilammide solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %
4.	Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa	Soluzione acquosa di polimero ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e di acrilato di sodio	18 % Poliacrilammide anionica solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Amido plastificato complessato con poliestere	Granuli di amido plastificato e complessato, eventualmente addittivati del 7-8% di nero fumo, convertiti in film ad una temperatura di circa 140°C.	Amido plastificato e complessato	Il prodotto deve risultare biodegradabile almeno per il 90%	Biodegradabilità	---
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera	---	---	Tipo di ammendante organico Contenuto in micorrize (% in peso) Contenuto in batteri della rizosfera (UFC/g) Contenuto in trichoderma (se presente)	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi
7.	Poliacrilammide spongiforme	Prodotto con struttura reticolata ottenuto per sintesi chimica in presenza di idrossido di K da acrilammide e acido acrilico in grado di cedere gradualmente alle colture l'acqua adsorbita dai gruppi funzionali	Titolo minimo 90% di poliacrilammide	---	Capacità di adsorbimento: 240 ml di acqua deionizzata per g di prodotto	Il tenore in residui monomerici (acrilammide e acido acrilico) non deve essere superiore a 25 mg/kg di acrilammide e a 600 mg/kg di acido acrilico

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotto allo stato fluido ottenuto attraverso un trattamento di stabilizzazione catalitico ed enzimatico delle acque di vegetazione delle olive	C organico sul secco: 30% C umico sul secco: 10% Azoto totale sul secco: 5% Azoto organico sul secco: 1% pH compreso tra: 6,2 - 7,8 Parametri di elettrofocalizzazione adeguati	---	C organico sul secco C umico sul secco Tasso di umificazione sul secco Azoto totale sul secco Azoto organico sul secco pH	L'estratto umico derivante da acque di vegetazione si distingue dalle acque non trasformate (originarie) in quanto nella zona neutra dal gradiente di pH aumentano le bande che si ottengono con la tecnica della elettrofocalizzazion e
9.	Seminiere e contenitori in carta con urea formaldeide	Prodotti ottenuti per miscelazione di un impasto di carta con concime a base di urea formaldeide e successiva realizzazione dei manufatti	4% N totale 30% C organico	Il prodotto deve risultare biodegradabile per oltre il 90% al netto della lignina presente	Azoto totale Azoto da urea formaldeide Eventuali altre forme di Azoto se presenti in misura superiore all'1% C organico Rapporto C/N	---

4. Prodotti ad azione su pianta

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ammendante animale idrolizzato	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	C organico sul secco: minimo 20% Azoto organico: minimo 1% Azoto organico solubile: minimo 0,25% Rapporto C/N: massimo 20	---	Sostanza organica sul secco Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	---

4.1. Biostimolanti

Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per i prodotti sotto elencati. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso. L'attività biostimolante non deve derivare dall'addizione di sostanze ad azione fitormonale al prodotto. Salvo approvazione della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'Art. 9, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti di questa sezione con altri fertilizzanti.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di un estratto proteico di erba medica a base di amminoacidi e peptidi	15% C organico 4,5% N organico 28% amminoacidi totali 3,5% amminoacidi liberi	---	C organico N organico Amminoacidi totali Amminoacidi liberi	Il rapporto *(Alanina + Glicina)/(Prolina + acido glutammico)* non deve discostarsi sensibilmente dall'unità.
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	Peso molecolare medio degli idrolizzati proteici. Rapporto glicina/(prolina+ idrossiprolina)=1,1 Grado di idrolisi sul secco > 330 Amminoacidi liberi > 10%
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe Ascophyllum nodosum e il melasso di barbabietola	Azoto organico 1% Carbonio organico 10% Ossido di potassio 6% Betaine (Sommatoria di glicin betaina + betaina dell'acido γ-amminobutirrico + betaina dell'acido δ-amminovalerico) 1%	---	Azoto organico Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe Ascophyllum nodosum e il melasso di barbabietola	Carbonio organico 2% Ossido di potassio 1,5% Betaine (Sommatoria di glicin betaina + betaina dell'acido γ-amminobutirrico + betaina dell'acido δ-amminovalerico) 0,2%	---	Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
5.	Estratto acido di alghe della Famiglia "Fucales" *(segue)*	Prodotto ottenuto per estrazione di alghe della Famiglia "Fucales" in soluzione acquosa acida.	Sostanza secca: 4÷9% pH 5,0÷7,0 4% C organico sul secco 1% N organico sul secco 2% K_2O sul secco 2% SO_3 sul secco 5,5% Glicina-betaina	---	Sostanza secca pH C organico sul secco N organico sul secco K_2O sul secco SO_3 sul secco Glicina-betaina sul secco Isopenteniladenina e suoi derivati sul secco	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti

	Estratto acido di alghe della Famiglia "Fucales"		sul secco 0,06 mg/kg Isopenteniladenina e suoi derivati sul secco			
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera	(1) Funghi endomicorrizici capaci di formare punti di ingresso nelle radici della pianta ospite ≥ 30% (2) Batteri (Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Streptomyces sp.) ≥ 5 x 106 unità formanti colonie	---	Matrice organica, micorrize, batteri della rizosfera, trichoderma	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi

ALLEGATO 7
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Tolleranze

1. Definizioni
1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.
1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.
1.3. – Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell'incertezza di misura.
1.4. – In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

2. Concimi CE
Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003.
L'inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l'aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.

3. Concimi nazionali

Per quanto attiene all'inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

3.1. concimi minerali semplici

3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	Tannini totali
Nitrato di calcio	0,4	---
Solfato ammonico	0,3	---
Sali misti azotati	0,5	---
Soluzioni ammoniacali	0,4	---
Sospensione di solfato ammonico	0,4	---
Ossammide	0,8	---
Urea calcionitrato	0,8	---
Soluzione di concimi azotati	0,6	---
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4	---
Ossi-ammino-triazina	1,0	---
Soluzione di concime azotato contenente tannini	0,5	0,2

3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P_2O_5
Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5	0,8
Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4	0,8
Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3[*], 6[**]	0,8
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3	0,9
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 6[**]	1,3

[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3

[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P_2O_5
Acido fosforico	0,8

3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K_2O
Cloruro potassico:	1,0
fino al 55% compreso	0,5
oltre il 55%	
Sale potassico B.T.C	1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0
Soluzione di Sali potassici B.T.C.	1,0
Soluzione di cloruro di potassio	1,0
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1

3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	**P_2O_5**	**K_2O**
Elementi fertilizzanti	1,1	1,1	1,1

3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali

Concimi binari: 1,5
Concimi ternari: 1,9

3.2.2. Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P_2O_5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3.3. Concimi organici

3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in % di peso espressi in				
	C	**C organico estraibile/C organico**	**N**	**N organico solubile**	**pH**
Pennone	1,0	--	0,9	--	--
Cornunghia torrefatta	1,0	--	0,5	--	--
Cornunghia naturale	1,0	--	0,9	--	--
Pelli e crini	1,0	--	0,9	--	--
Pellicino integrato	1,0	--	0,9	--	--
Cuoiattoli	1,0	--	0,9		--
Cuoio torrefatto	1,0	--	0,5	--	--
Crisalidi	1,0	--	0,9	--	--
Sangue a secco	1,0	--	0,5	--	--
Farina di carne	1,0	--	0,5	--	--
Panelli	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda [*]	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda vitivinicola	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali (**)	1,0	---	0,3	---	---
Cascami di lana	1,0	--	0,5	--	--
Epitelio animale idrolizzato	1,0	--	0,3	--	--
Borlanda fluida [**]	1,0	--	0,3	--	--
Borlanda vitivinicola fluida	1,0	--	0,3	--	--
Carniccio fluido in sospensione	1,0	--	0,3	0,2	--
Letame essiccato [***]	1,0	--	0,3	--	--
Sangue fluido	1,0	--	0,3	--	--
Cuoio e pelli idrolizzati	1,0	--	0,5	--	--
Epitelio animale idrolizzato fluido	1,0	--	0,3	0,2	--
Concime organico azotato di origine vegetale e animale [***]	1,0	--	0,3	--	--
Estratto di alghe in forma solida [****]	1,0	--	0,1	--	--
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	1,0	--	0,1	--	--
Gelatina idrolizzata per uso agricolo	5,0 [+]	5,0 [++]	1,0 [+]	0,5 [+]	0,5 [+]
Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)	1,0	--	0,5	--	--

[*] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5
[**] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,3
[***] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato
[****] Tolleranza per l'ossido di potassio: 1,1. Tolleranza per le Betaine: 0,02. Tolleranza per il Mannitolo: 1
[+] valore assoluto
[++] valore relativo

3.3.2. Concimi organici NP

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	**P_2O_5**	**C**
Guano	0,5	0,5	1,0
Farina di pesce	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa degelatinata	0,5	0,5	1,0
Ruffetto d'ossa	0,5	0,5	1,0
Concime d'ossa	0,5	0,5	1,0
Pollina essiccata	0,5	0,5	1,0
Residui di macellazione idrolizzati [***]	0,5	0,3	1,0
Letame suino essiccato [****]	0,3	0,3	1,0
Concime organico NP di origine animale e vegetale [***] [****]	0,3	0,2	1,0
Biomasse da miceli	0,5	0,2	1,0
Miscela di concimi organici NP	0,5	0,5	1,0

[***] Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2

[****] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato

3.4. Concimi organo-minerali

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	N	P_2O_5	K_2O	C (solidi)	C (fluidi)	C (umico+fulvico)	Tasso di umificazione
Concimi organo-minerali azotati	1,1	--	--	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NP	1,1	1,1	--	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NK	1,1	-	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NPK	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0

3.4.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali:

Concimi organo-minerali azotati	1,5
Concimi organo-minerali NP e NK	1,9
Concimi organo-minerali NPK	2,5

3.5. Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P_2O_5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3.6. Nei concimi liquidi in soluzione previsti nell'allegato 1 è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

3.7. Elementi nutritivi secondari e/o microelementi nei concimi

Per i prodotti di cui all'allegato 1, valgono le tolleranze previste per gli elementi nutritivi secondari e i microelementi elencati nel Regolamento (CE) 2003/2003.

3.7.1. Concimi a base di Calcio, Magnesio o Zolfo

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:			
	CaO totale	**CaO complessato**	**N**	**Amminoacidi totali**
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma solida	0,6	0,8	0,5	10
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	0,3	0,5	0,3	5

3.8. Elementi secondari e microelementi contenuti in tutti i tipi di concimi:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in **CaO, MgO,Na_2O, SO_3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl**
ossido di calcio ossido di magnesio ossido di sodio anidride solforica	un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,9% in valore assoluto
zolfo	un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,36% in valore assoluto
cloro	0,2
boro cobalto rame ferro manganese molibdeno zinco	- per i titoli superiori al 2%: 0,4% in valore assoluto - per i titoli inferiori o uguali al 2%: un quinto del valore dichiarato

4. Ammendanti

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				**Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di**	
	N	**N solubile**	**C**	**Sostanza organica**	**Sostanza organica estraibile**	**Sostanza organica umificata**
Per gli ammendanti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	--	--	3,0	6,0	--	--
Per gli ammendanti di cui ai numeri 9 e 10	--	--	3,0	6,0	25	25
Vermicompost da letame	0,3	--	3,0	6,0	25	25
Lignite	--	--			--	6,0

4.1. Elementi secondari e microelementi contenuti in tutti i tipi di ammendanti:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi sulla sostanza secca
Na totale	un quarto del valore dichiarato

5. Correttivi

5.1. Correttivi calcici e magnesiaci

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	**MgO**	**SO_3**	**$CaCO_3$**	**C org**	**N**	**N org**
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 20	0,7	0,7	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 11	--	--		1,5	--	--	--
Per i correttivi numeri 12, 13, 14, 15	0,7	--	0,5	---	--	--	--
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	--	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 17	--	0,7	0,5	--	--	--	--
Per il correttivo numero 18	--	0,7	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 21	0,7	--	0,5	--	3%	0,3	0,2
Per il correttivo numero 22	0,7	--	--	--	3%	0,3	0,2

5.2. – Correttivi diversi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				
	CaO	**MgO**	**SO_3**	**$FeSO_4 \times 7H_2O$**	**S**
Per il correttivo n. 1	--	--	--	2,0	--
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	--	--
Per il correttivo n. 3, 4, e 5	--	--	--	--	1,0

6. Matrici organiche consentite per la produzione di concimi organo-minerali

-

7. Substrati di coltura

	Valori percentuali relativi ai parametri dichiarati				Valori assoluti
	volume commerciale	conducibilità elettrica	Densità apparente	Porosità totale	pH
1. Substrato di coltivazione base	10	25	20	10	1
2. Substrato di coltivazione misto	10	25	20	10	1

8. Prodotti ad azione specifica

8.1. prodotti ad azione sui fertilizzanti:

8.1.1. Inibitori

8.1.2. Ricoprenti

N.	**Denominazione del tipo**	**Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:**		
		MPPA®	**CaO**	**Poliuretano**
2	Membrana di copertura denominata “META®” (agente ricoprente)	10	10	
3	MCT (agente ricoprente)			5

8.1.3. Coformulanti

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	**C**	**Idrossiprolina nella frazione con dimensione molecolare nominale superiore a 21 kDa**
Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	0,5	3,0	1,0

8.1.4. Attivatori

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			**Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di**
	N	**C**	**Sostanza organica**	**Sostanza organica umificata**
Estratti umici	--	3,0	6,0	25
Umati solubili:				
Solidi	0,2	2,0	--	--
Fluidi	0,2	2,0	--	--

8.2. prodotti ad azione su suolo:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di	
	N	**P**	**K_2O**	**Capacità di scambio**	**Poliacrilammide anionica**	**Micorrize, batteri, trichoderma**
Per il prodotto n. 1	0,5	0,4	0,5	10 meq	--	--
Per il prodotto n. 2 [1]	--	--	--	30 cmol [2]	--	--
Per i prodotti n. 3, 4 e 7	--	--	--	--	15	--
Per il prodotto n. 6	--	--	--	--	--	25

[1] Non sono ammesse tolleranze sui valori della colonna 7, dichiarati in via facoltativa, in quanto espressi da una forcella indicante un minimo ed un massimo.
[2] Tolleranza relativa alla somma delle capacità di scambio anionico e cationico.

Per il prodotto n. 8
Estratto umico derivante dalle acque di vegetazione delle olive

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
N	**C**	**Tasso di umificazione**
0,3	3,0	25

Per il prodotto n. 9
Seminiere e contenitori in carta con urea formaldeide

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:	
N	**C**
0,5	3,0

8.3. prodotti ad azione su pianta

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N	**N solubile**	**C**	**Sostanza organica**
Ammendante animale idrolizzato	0,3	0,1	3,0	6,0

8.3.1. prodotti ad azione su pianta - biostimolanti

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in					
	C organico	**N organico**	**Amminoacidi liberi**	**Amminoacidi totali**	**Ossido di potassio**	**Betaine**
Per il prodotto n. 1	3,0	0,3	1,5	3	--	--
Per il prodotto n. 2	1,0	0,3	--	--	--	--
Per il prodotto n. 3	1,0	0,2	--	--	0,5	0,2
Per il prodotto n. 4	0,5	--	--	--	0,3	0,05

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:					Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:
	C organico	**N organico**	**K_2O**	**SO_3**	**Glicina-betaina**	**Isopenteniladenina**
Per il prodotto n. 5	0,4	0,1	0,2	0,2	1,0	10

ALLEGATO 8
(previsto dall'articolo 4, comma 1)

Etichettatura ed immissione sul mercato

Parte I: etichettatura

1. Premessa
Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all'identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione.

Il termine "Fertilizzante" non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:
- Azoto come N;
- Fosforo come P_2O5;
- Potassio come K_2O;
- Calcio come CaO;
- Magnesio come MgO;
- Sodio come Na_2O;
- Zolfo come SO_3;
- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;
- Carbonio organico di origine biologica come C;
- Sostanza organica: C organico x 2,0;
- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L'indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea;
- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;
- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).

2. Concimi CE
Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.

3. Concimi nazionali (Allegato 1)
Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.
I titolo minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell'allegato 1.
Essi definiscono l'appartenenza del concime al tipo indicato. Tali titoli minimi possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta e parere motivato della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di microelementi è consentita la dichiarazione di uno o più elementi nutritivi secondari purché presenti almeno con i seguenti contenuti minimi percentuali sul prodotto tal quale:

- Calcio totale espresso come CaO: 8%
  oppure Calcio esclusivamente solubile in acqua come CaO: 2%
- Magnesio totale espresso come MgO: 2%
- Sodio totale espresso come Na_2O: 3%
- Zolfo totale espresso come SO_3: 5%. Nel caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione di "Zolfo elementare (S)" ed il titolo minimo è fissato nel 2%

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di elementi secondari è consentita la dichiarazione di uno o più microelementi (aggiunti o presenti naturalmente) purché presenti almeno con i contenuti percentuali sul prodotto tal quale indicati nella tabella seguente.

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi			
	Per colture di pieno campo e pascoli	**Per colture ortive**	**Per nebulizzazione sulle piante**
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	--	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

Qualora, in qualsiasi tipo di concime, i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata, deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla (punto 1.10 allegato 1) oppure il nome dell'agente complessante (punto 1.11 allegato 1).

3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.
3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole.
3.1.2. La denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola "concime" ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione "a basso titolo" quando prevista.
3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1.
3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.
3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5), ossido di potassio (K_2O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O), anidride solforica (SO_3) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).
3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.
3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato 1, la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.
Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.
Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;

- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo è completata con l'indicazione "con microelementi" o dalla preposizione "con" seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.
Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.
- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;
- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.
3.1.3.6. Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.
3.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".
Il fabbricante, sotto la propria responsabilità , deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
3.1.4.1. I concimi a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.
3.1.4.2. I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:

- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl^- inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl^- superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.

3.1.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.

4. Ammendanti (Allegato 2)

4.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.
4.1.1. L'indicazione "AMMENDANTE" in lettere maiuscole.
4.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 2, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".
4.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 2.
4.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 2.
4.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 2 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
4.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], carbonio organico da torba [C], ecc.).
4.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 2.

5. Correttivi (Allegato 3)

5.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.
5.1.1. L'indicazione "CORRETTIVO" in lettere maiuscole.
5.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 3, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".
5.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 3.
5.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 3.

5.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 3 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
5.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc.).
5.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 3.

6. Substrati di coltivazione (Allegato 4)
6.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:
6.1.1. L'indicazione "SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" in lettere maiuscole.
6.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 4, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti gli elementi oppure le sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato, nonché le caratteristiche diverse da dichiarare
6.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, e/o i valori delle indicazioni utili quando prescritti nell'allegato 4.
6.1.3.1. L'indicazione della quantità deve essere data in volume
6.1.3.2. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili e/o i valori delle indicazioni utili per substrati di coltivazione deve essere data nell'unita di misura dell'allegato 4.
6.1.3.3. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso su volume, a meno che l'allegato 4 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
6.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 4.

7. Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali (Allegato 5)
7.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.
7.1.1. L'indicazione "MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI" in lettere maiuscole.
7.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 5, aggiungendo quando richieste le informazioni sulle caratteristiche descritte nella colonna 5 del capitolo 3 di detto allegato.

8. Prodotti ad azione specifica (Allegato 6)
8.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.
8.1.1. L'indicazione "PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA" in lettere maiuscole.
8.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 6, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".
8.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 6.
8.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i prodotti ad azione specifica deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 6.
8.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 6 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
8.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc).
8.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6.
8.2. Le indicazioni di cui sopra valgono esclusivamente per i prodotti ad azione specifica immessi sul mercato tal quali.
8.3. Le indicazioni obbligatorie per le miscele di concimi CE o concimi nazionali con prodotti ad azione specifica sono:
- la denominazione del tipo, conformemente all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o all'allegato 1 del presente decreto, le indicazioni obbligatorie di cui all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 e/o agli allegati 1 e 8 del presente decreto e la frase "con" seguita dal nome del prodotto ad azione specifica utilizzato (esempio: "con inibitore della nitrificazione"; "con ricoprente");
- le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6 del presente decreto.

9. Prodotti consentiti in agricoltura biologica (Allegato 13)
9.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:
9.1.1. L'indicazione "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*"* sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1, di cui all'allegato 13.
9.2.1. L'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

10. Norme per l'etichettatura

10.1. Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema è costituito da un sigillo, detto sigillo deve recare il nome od il marchio del confezionatore.

10.2. Le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.1. devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili.

Parte II: immissione sul mercato dei concimi CE

1. E' consentita l'immissione sul mercato di un «concime CE» che riporti in etichetta gli elementi nutritivi principali e secondari in forma di elemento e di ossido. In questo caso si adottano i parametri di conversione di cui all'articolo 6 punti 1 e 2 del Regolamento CE 2003/2003.

ALLEGATO 9
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Disposizioni relative al nitrato ammonico

Prova di detonabilità
Fatte salve le misure di cui all'articolo 26 del Reg. CE 2003/2003, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell'allegato III del suddetto regolamento. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 o al paragrafo 1 dell'articolo 33 del Reg. CE 2003/2003.
La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.
I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO

I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concime può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concime non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto
1.1. Porosità (ritenzione d'olio)
La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50°C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 dell'allegato III del Reg. (CE) 2003/2003, non deve superare il 4 % in massa.
1.2. Materiale combustibile
La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2 % nei concime con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 %.
1.3. pH
Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.
1.4. Analisi granulometrica
Non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.
1.5. Cloro
Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02 % in massa.
1.6. Metalli pesanti
Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati secondo le procedure previste dal Reg. CE 2003/2003. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto
La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 dell'allegato III del Reg. (CE) 2003/2003. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:
- tubo d'acciaio senza saldature;
- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm;
- diametro esterno: almeno 114 mm;
- spessore della parete: almeno 5 mm;
- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa;
- temperatura di prova: 15-25°C;
- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm, sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5 %.

3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2 del Reg. (CE) 2003/2003 e la determinazione della detonabilità si applicano le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato III del Reg. (CE) 2003/2003.

ALLEGATO 10
(previsto dall'articolo 10, comma 1)

Inserimento di nuovi fertilizzanti

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti

1.1 Concimi CE
Per l'inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiungere all'allegato I del Regolamento (CE) 2003/2003 consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 250 del 8.10.2005 e il sito internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm

1.2 Fertilizzanti di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente decreto
L'inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nonché le modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, è subordinato alla presentazione di istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da parte del fabbricante.
Il fascicolo deve essere redatto secondo il modello fac – simile di istanza di cui al punto 1.2.1.

1.2.1 Modulo di istanza e fascicolo tecnico

Al Presidente
della Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

OGGETTO: *domanda di inserimento di un nuovo prodotto (o di variazione di un prodotto già esistente) negli allegati al decreto*

Il sottoscritto...

chiede.....................……………………………………………………………………….…

Allega alla presente la documentazione necessaria per una completa conoscenza del prodotto, raccolta nel fascicolo tecnico accluso.

Propone che il prodotto venga inserito al punto ……dell'allegato……. con le seguenti specifiche tecniche:

- *Numero d'ordine e denominazione del tipo:*
- *Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali:*
- *Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso), indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti, altri requisiti:*
- *Altre eventuali indicazioni concernenti la documentazione del tipo;*
- *Elementi il cui titolo deve essere garantito, forma e solubilità degli elementi fertilizzanti, altri criteri;*
- *Eventuali note.*

Si allega il fascicolo tecnico e si resta a disposizione per qualunque esigenza e richiesta di chiarimento."

FASCICOLO TECNICO

Prodotto

Produttore

Indirizzo, telefono, telex e fax

Eventuale nome del responsabile tecnico con il quale si possono mantenere i contatti

1. *NOTIZIE SUL PROCESSO PRODUTTIVO (Riservate)*

1.1. Quantità approssimativamente prodotte nell'anno

1.2. Materie prime

(eventuali variazioni significative che dovessero intervenire in futuro dovranno essere comunicate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).

*Natura**	*Nome*	*Percentuale*	*Origine geografica Estrazione/produzione*

* La natura delle materie prime può essere: sostanze fertilizzanti di base, diluenti, solventi, coadiuvanti, leganti, complessanti, tensioattivi, conservanti, emulsionanti, antievaporanti, antischiuma, coloranti, ecc. L'acqua, materia prima, è considerata un diluente e/o un solvente.

1.3. Descrizione sommaria del processo di produzione (accennare in particolare anche alle sostanze che possono non ritrovarsi nel prodotto finale, ma che sono presenti negli scarti).

2. *COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO FINITO*

2.1. Costituenti

Componente (cfr. 1.2)	*Formulazione eventuale*	*Quantità percentuale (in peso)*
		100

2.2. Caratteristiche fisiche e fisico-chimiche

STATO FISICO

- ☐ *solido*
- ☐ *sospensione*
- ☐ *soluzione*
- ☐ *liquido*
- ☐ *gas*
- ☐ *gel*
- ☐ *pasta*

GRANULATO PER

- ☐ *macinazione*
- ☐ *cristallizzazione*
- ☐ *aggregazione*
- ☐ *compattamento*
- ☐ *incapsulamento/ricopertura*

IGROSCOPICITA

☐ *SI* ☐ *NO*

ATTITUDINE ALLA PRESA IN MASSA

☐ *SI* ☐ *NO*

FORMA E DIMENSIONI

diametro dei granuli (micrometri) sul prodotto tal quale
forma e dimensioni del prodotto da estrusione
finezza di macinazione del prodotto polverulento

Massa volumetrica (20 °C) Soluzione/Sospensione kg/dm³

|__|__| , |__|__|__|

Solubilità in acqua g/l 20 °C

|__|__|__|__|

pH

|__| , |__|__|

Sostanza secca % sul t.q.

|__|__| , |__|__|

Sostanze minerali % sul t.q.

|__|__| , |__|__|

Sostanza organica % sul t.q.

|__|__| , |__|__|

Nome degli isomeri e % di loro presenza

____

____

2.3. Elementi fertilizzanti in percentuale sul prodotto tal quale

Azoto totale

|__|__| , |__|__|

Azoto ammoniacale

|__|__| , |__|__|

Azoto nitrico

|__|__| , |__|__|

Azoto di origine biologica

|__|__| , |__|__|

Azoto ureico

|__|__| , |__|__|

Azoto cianammidico

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 totale

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 solubile in acqua e citrato

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 solubile in citrato

|__|__| , |__|__|

P_2O_5 solubile in acido formico

|__|__| , |__|__|

K_2O totale

|__|__| , |__|__|

K_2O solubile in acqua

|__|__| , |__|__|

MgO totale

|__|__| , |__|__|

MgO solubile in acqua

|__|__| , |__|__|

CaO totale

|__|__| , |__|__|

CaO da carbonati

Zolfo totale (SO_3)

Solfati totali (SO_3)

Solfati solubili (SO_3)

Zolfo elementare

Na_2O totale

Na_2O solubile in acqua

Cloruri (Cl)

Carbonati (CO_2)

Boro totale (B)

Boro solubile in acqua (B)

Cobalto totale (Co)

Cobalto solubile in acqua (Co)

Ferro totale (Fe)

Ferro solubile in acqua

Manganese totale (Mn)

Manganese solubile in acqua (Mn)

Molibdeno totale (Mo)

Molibdeno solubile in acqua (Mo)

Rame totale (Cu)

Rame solubile in acqua (Cu)

Zinco totale (Zn)

Zinco assimilabile DTPA (Zn)

Carbonio organico di origine biologica (C)

Carbonio organico di sintesi (C)

Carbonio umificato (C)

% del totale

Le forme degli elementi chimici sono espresse in N, P_2O_5, K_2O, MgO, CaO, SO_3, Na_2O, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.
Per P_2O_5 e K_2O è consentito indicare anche il contenuto espresso come P e K; per alcuni prodotti (ammendanti, compost, torba) è necessario indicare le percentuali in g per 100 g di sostanza secca.

2.4. Altri elementi in percentuale sul prodotto tal quale

Cadmio totale (Cd)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Cadmio assimilabile DTPA (Cd)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Piombo totale (Pb)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Piombo assimilabile DTPA (Pb)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Nichel totale (Ni)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Nichel assimilabile DTPA (Ni)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Tallio totale (Tl)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Arsenico totale (As)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

....

|__|__|__|__|__|__|__|

Mercurio totale (Hg)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Selenio totale (Se)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Cromo totale (Cr)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

Cromo solubile in DTPA (Cr)

|__|__| , |__|__|__|__|__|

....

|__|__|__|__|__|__|__|

Elencare le sostanze organiche corredate delle caratteristiche di biodegradabilità e delle impurezze eventualmente presenti.
Le forme degli elementi chimici sono espresse in As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se e Tl; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.

2.5. Prodotti che contengono agenti chelanti

2.5.1. Agente chelante

Indicare il nome comune, quello della nomenclatura IUPAC e quello commerciale, la formula bruta e quella di struttura.

Indicare lo stato fisico a 20°C e 101,3 KPa, la tensione superficiale a 20°C (N/m), la liposolubilità a 20°C in g · L^{-1} a pH 7, precisando l'agente di neutralizzazione.

2.5.2. Proprietà chimico-fisiche dei complessi.

Fornire un'idea della stabilità dei complessi.

*Elemento chimico **	*pH 5*	*pH 6*	*pH 7*	*pH 8*	*pH 9*
***** Indicare lo stato di ossidazione dell'elemento e fornire il valore del pKc o della costante di chelazione al pH considerato nelle colonne corrispondenti.					

Indicare il pH di ossidazione del formulato e della soluzione pronta per l'uso.

Allegare la curva della percentuale degli elementi chelati in funzione del pH della soluzione che viene impiegata.

2.6. Metodologie analitiche e tolleranze

Specificare i riferimenti dei metodi usati per l'analisi del prodotto: metodi CEE, ISO, CEN, AOAC, metodo nazionale, ecc. I metodi CEE debbono essere utilizzati preferenzialmente salvo se non appropriati.

Per completare queste informazioni si devono allegare certificati con i risultati delle diverse analisi del prodotto effettuate da un laboratorio riconosciuto. Se sono state effettuate analisi seguendo un metodo non standardizzato ("metodo interno") fornire una descrizione completa in allegato, comprendente il metodo di preparazione dei campioni. L'uso di questi metodi standardizzati deve essere debitamente giustificato.

Si consiglia di allegare sempre copia delle pubblicazioni relative ai metodi analitici impiegati, per più pronto riscontro, anche se pubblicate su riviste o volumi di larga diffusione.

Si consiglia infine di proporre una tolleranza sui titoli relativi agli elementi presenti nei prodotti, che dovrà tener conto dell'incertezza di misura del metodo analitico, oltre che della tipologia del processo produttivo.

3. *INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA*

3.1. Conte microbiche di organismi patogeni

Mesofili aerobici (per g)

|__|__|__|__|__|__|__|

Coliformi fecali (per g)

|__|__|__|__|__|__|__|

Salmonelle (per 25 g)

|__|__|__|__|__|__|__|

Stafilococchi (per g)

|__|__|__|__|__|__|__|

Uova di nematodi (per g)

|__|__|__|__|__|__|__|

..

|__|__|__|__|__|__|__|

3.2. Scheda di sicurezza ai sensi del Reg CE 1907/2006 del 18/12/06
(Gazzetta Ufficiale CE n. L 396 del 30 dicembre 2006)

3.3. Dati tossicologici

Tossicità	*Specie*	*Tipo/ceppo*	*Veicolo*	*Metodo*	*Risultato*
Orale					
Cutanea					
Inalazione					
Pelle (irritazione)					
Pelle (sensibilizzazione)					
Occhi					
Pesci					
Pesci					
Dafnie					
Uccelli					
....					

Indicare inoltre le sostanze e gli agenti chimici o biologici indesiderabili che, per quanto si sappia, hanno o possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale.

3.4. Misure di sicurezza

Stoccaggio	
Trasporto	
Incendio	
Misure di pronto soccorso	
Misure in caso di fuoriuscita accidentale	
Eventuali antidoti	

Le informazioni di cui sopra non sono obbligatorie per tutti i fertilizzanti ma solo per i prodotti che rientrano nella normativa prevista dal Reg. CE 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH). Le schede dei dati di sicurezza sono redatte ai sensi degli allegati al Regolamento stesso.
La Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto, valuterà le informazioni fornite riservandosi di chiedere eventualmente ulteriori indicazioni.

4. *ASPETTI AMBIENTALI*

4.1. Informazioni generali

4.1.1. Comportamento nel suolo del prodotto tal quale e di trasformazione

Proprietà	***Metodo***	***Risultato***
Mobilità		
Persistenza (biodegradabilità, fotodegradabilità, ecc.)		

*4.1.2 Comportamento nel suolo**

Interazione con	***Prevedibile stabilità dei legami***	***Solubilità prodotti della interazione***
Fillosilicati *- espandibili* *- non espandibili*		
Silicati amorfi		
Sostanza organica umificata		
Sostanza organica non umificata		
Basi di scambio		
Metalli pesanti		

*4.1.3. Informazioni di biochimica del suolo**

Parametro	***Stimolazione o effetto negativo***	***A breve o lungo termine***
Biomassa microbica		
Attività enzimatiche endocellulari		
Attività enzimatiche esocellulari		
Processi di umificazione		

4.2. Effetti sulle proprietà fisiche

Proprietà	*Azione positiva o negativa*	*A breve o lungo termine*
Aggregazione		
Capacità per l'acqua		
Porosità non capillare		
....		

4.3. Possibili effetti sui principali processi di degradazione ambientale*

Alterazione	*Azione positiva o negativa*	*A breve o lungo termine*
Erosione		
Scorrimento superficiale		
Sommersione del suolo		
Acidificazione		
Compattamento della superficie		
Formazione di croste superficiali		
Formazione di "pan" anche profondi		
Perdita di sostanza organica		
Salinizzazione		
Sodicizzazione		
Accumulo di sostanze tossiche		
Desertificazione		
Alterazione di cicli biogeochimici		
Perdite per volatilizzazione		
Perdite per lisciviazione		

***** *Le informazioni riportate nei punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.3 non sono richieste in gran parte dei casi. Si consiglia però di fornirle qualora esse o anche solo alcune di esse possano mettere in luce l'efficacia del fertilizzante o qualche particolare cautela da adottare nel suo impiego. Le tabelle intendono fornire una traccia di descrizione secondo moderni criteri scientifici. Qualora non prodotte tali informazioni potranno essere richieste dalla Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto.***

4.4. Norme di buona pratica agricola

Spiegare dettagliatamente tutte le possibili azioni da condurre al fine di azzerare o comunque ridurre le conseguenze di cui ai punti 4.2 e 4.3.

5. *ASPETTI AGRONOMICI*

5.1. Effetti principali e secondari

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di identificazione, caratterizzazione e spiegazione.
E' vivamente consigliabile fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, che dimostri la possibilità di ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste.

5.2. Modo d'impiego del prodotto

Fornire tutte le informazioni necessarie per una utilizzazione ottimale del prodotto, secondo la buona pratica agricola anche al fine di evitare possibili effetti di degrado ambientale.
Specificare se il prodotto deve essere somministrato al terreno o alla pianta (foglie, frutti, tronco, radici). Indicare le modalità di applicazione, ad esempio somministrazione generale o localizzata, per nebulizzazione, iniezione, goccia a goccia, polverizzazione, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace.

5.3. Colture

Preferibilmente non indicare "adatto ad ogni coltura", ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata l'efficacia del prodotto.
Indicare le dosi da somministrare per ottenere l'effetto principale su ogni coltura specifica. Indicare la quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti.
Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni somministrazione e il numero di somministrazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che devono essere diluiti prima dell'uso.
Tutti i consigli di concimazione sono ovviamente del tutto indicativi in quanto si deve tenere conto preliminarmente delle condizioni pedoclimatiche locali. Ciò implica ulteriori informazioni sull'impiego del prodotto come ad esempio i tipi di terreno ed il loro stato nutrizionale, le condizioni climatiche e di crescita. Indicare le situazioni in cui è proibito o non è raccomandabile l'uso del prodotto, miscele possibili o vietate, ecc.

5.4Precauzioni e condizioni d'uso particolari

Miscele possibili	
Miscele sconsigliate	
Condizioni climatiche da evitare	
Condizioni di suolo da evitare	
Condizioni colturali da evitare	
Da non impiegare sulle colture seguenti (indicare le motivazioni)	

5.5. Efficacia

Fornire informazioni chiare (comprensibili) che dimostrino il rendimento del prodotto nelle condizioni d'uso descritte. Se necessario fornire i risultati delle prove volti a dimostrare l'effetto principale, i risultati dettagliati delle prove relative ai rapporti e/o alla qualità delle colture. Includere altresì le analisi pertinenti del suolo e della flora interessata per mostrare lo stato di nutrizione della coltura, il tipo di suolo e le informazioni agronomiche di base.
Nel caso in cui i risultati delle prove siano pubblicati, allegare una fotocopia della pubblicazione, se necessario tradotta in italiano.

ALLEGATO 11
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

Accreditamento laboratori

NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:
EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:
EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition (Sistema d'accreditamento dei laboratori di collaudo e taratura, criteri generali di funzionamento e riconoscimento).

ALLEGATO 12
(previsto dall'articolo 3, comma 4)

Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l'iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. **A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.**

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l'indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all'analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all'analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Δx), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

$$\Delta x \max = 0{,}1 \cdot xd + 2$$

Alcuni valori di Δx max sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd, nella tabella A di cui al presente allegato.

b) Il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (α_i) qui appresso indicato:

azoto (N)	$\alpha_1 = 1{,}0$
fosforo (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro	$\alpha_2 = 1{,}0$
fosforo (P_2O_5) nelle altre forme previste dalla legge	$\alpha_3 = 0{,}3$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da cloruro	$\alpha_4 = 0{,}6$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da solfato	$\alpha_5 = 1{,}3$
magnesio (MgO) solubile in acqua	$\alpha_6 = 1{,}5$
magnesio (MgO) non solubile in acqua	$\alpha_7 = 0{,}2$
azoto organico (N org)	$\alpha_8 = 2{,}5$
carbonio organico (C) non umificato	$\alpha_9 = 0{,}3$
carbonio organico (C umico) umificato	$\alpha_{10} = 2{,}5$

Ai fini dell'applicazione del presente metodo, si definisce potassio derivante da solfato quello dei campioni di concimi per i quali in etichetta appare l'indicazione «a basso tenore di cloro».

Qualora in detti campioni il tenore di cloro risulti all'analisi maggiore di 2, il tenore di potassio si considera derivato esclusivamente da potassio cloruro.

c) Per ciascun campione si calcola la percentuale di valorizzazione equivalente omnicomprensiva (ε), ottenuta come sommatoria di ciascun scarto (Δx_i) moltiplicato per il relativo coefficiente di valorizzazione (α_i), diviso per la sommatoria dei titoli dichiarati (xd_i)

moltiplicati per i rispettivi coefficienti di valorizzazione. La valorizzazione equivalente, viene espressa in percentuale con la seguente formula:

$$\varepsilon = \frac{\sum \alpha_i \cdot \Delta x_i}{\sum xd_i \cdot \alpha_i} \cdot 100$$

d) Sui campioni prelevati allo stesso fabbricante negli ultimi 24 mesi e risultati entro le tolleranze di legge, viene calcolata la media dei valori ottenuti mediante l'algoritmo precedentemente descritto. Il risultato di tale media esprime l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze.

e) Si individua lo «sfruttamento sistematico delle tolleranze» quando, dopo un numero (n) campioni con $n \geq 6$, l'indice di cui al punto *d*) risulta inferiore al valore individuato mediante la seguente funzione matematica:

$$t_r = -\frac{3{,}8}{e^{0{,}3\sqrt{n-1}}}$$

dove:

n = numero dei campioni.

f) Ai fini del presente metodo, si definiscono campioni «gravemente irregolari» quelli per i quali la percentuale di valorizzazione equivalente risulta inferiore al limite $(tg_i) = -11{,}4\%$.

g) Su tutti i campioni controllati (regolari ed irregolari) ed appartenenti allo stesso fabbricante, viene calcolata la media dei valori di (ε). Il risultato di tale media esprime l'indice di qualità della produzione complessiva del singolo fabbricante.

TABELLA A

xd	**Δx max**
1	2,1
2	2,2
3	2,3
4	2,4
5	2,5
6	2,6
7	2,7
8	2,8
9	2,9
10	3,0
11	3,1
12	3,2
13	3,3
14	3,4
15	3,5
16	3,6
17	3,7
18	3,8
19	3,9
20	4,0
21	4,1
22	4,2

TABELLA A (segue)

xd	**Δx max**
23	4,3
24	4,4
25	4,5
26	4,6
27	4,7
28	4,8
29	4,9
30	5,0
31	5,1
32	5,2
33	5,3
34	5,4
35	5,5
36	5,6
37	5,7
38	5,8
39	5,9
40	6,0

Allegato 13
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei fertilizzanti".

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualita'
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *domanda di iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali*

Il sottoscritto ....,
in qualità di ....………………………………………………………………………….……,
della ditta ……………………………………………………..,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………………………………………………,
P. IVA: ……………………………...…….,
persona da contattare ..……………………………………………………………………...……….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………..………………………………...……….,
……………………………………………………...……………………………………………………

iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero …………..………

chiede l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti:

Allegato n. ……., capitolo n. …….., punto n. ……., n. d'ordine (se previsto) ………, denominazione del tipo ………………………….., denominazione commerciale …………………...………………...…………...

Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi, numero d'ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.

Informazioni sulle materie prime
a) Elenco
b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo
a) Definizione delle fasi del processo di produzione
b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura
Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante.

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data Firma

Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali*

Il sottoscritto ....,
in qualità di ....……………………………………………………………………….……,
della ditta ………………………………………………...,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………………………………………………,
P. IVA: ……………………………..…….,
persona da contattare ...…………………………………………………………………………...,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………..…………………………………………,
…………………………………………………....…………………………………………………......,
iscritta al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" con numero ………………

dichiara:

1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti:

……………………………………………………………………………………..…..…………………
…………………………………………………………………...…...……………………………………
…………………………………………...……...…………………………………………………………

2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:

………
………

3. altro:

………
………

Data Firma

Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell’art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L’Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell’allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell’Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell’Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato.

6. Detti fertilizzanti devono:
a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l’indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l’uso in agricoltura generale, la dicitura “*Consentito in agricoltura biologica”*, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.

7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel “Registro dei fertilizzanti”.

8. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *domanda di iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica*

Il sottoscritto ....,
in qualità di ....………………………………………………………………………….……,
della ditta ……………………………………………………..,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………………………………………………,
P. IVA: ……………………………...…….,
persona da contattare ..……………………………………………………………………..…….………..….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………..……………………………………..…….,
……………………………………………………...………………………………………………….....,
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero …………..………

chiede l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, con riferimento alla Tabella 1 dell'allegato 13 del presente decreto:

Allegato n. ……., capitolo n. …….., punto n. ……., n. d'ordine (se previsto) ………, denominazione del tipo ……………………………., denominazione commerciale …………………………….……………

Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Fosfato allumino calcico", occorre indicare: Concimi CE, capitolo 1.2. Concimi fosfatici, numero d'ordine6 1, denominazione del tipo Fosfato allumino calcico.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.

Informazioni sul fertilizzante
a) Requisiti previsti dagli allegati al Reg. (CE) 2003/2003 e al presente decreto.
b) Eventuali requisiti aggiuntivi come da colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato.
c) Altre eventuali indicazioni

Informazioni sulle materie prime
a) Elenco
b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo
a) Definizione delle fasi del processo di produzione
b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura
Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante che dovrà riportare la dizione "Consentito in agricoltura biologica".

Ripetere lo schema su riportato per ciascun tipo di fertilizzante.

Data Firma

Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi– PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica*

Il sottoscritto ....,
in qualità di ....……………………………………………………………………….……,
della ditta …………………………………………………...,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: …………………..…………,
e P. IVA: ……………………………………….,
persona da contattare ...……………………………………………………………………….……………….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………..……………………………...……….,
……………………………………………………...………………………………………….……....,
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero ……………..………

dichiara:

1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al "Registro dei fertilizzanti"
……
……
……
2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti iscritti al "Registro dei fertilizzanti"
……
……
3. altro:
……
……

Data Firma

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI CE
(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione		
6.	Fosfato alluminocalcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P_2O_5	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7.	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P_2O_5	

Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		
5.	Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	

(segue) Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
7.	Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio Solo di origine naturale	

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica"	

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell'Allegato I, lettera E, del Reg. (CE) 2003/2003.

CONCIMI NAZIONALI
(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Cornunghia naturale	Farina di corna; Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14.	Cascami di lana	Lana		
15.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso previste per i concimi che la compongono
16.	Epitelio animale idrolizzato	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali	
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	

Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
2	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
4.	Sangue fluido	Farina di sangue		
5.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
6.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i. processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii. estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii. fermentazione	

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Guano	Guano		
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		
3.	Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4.	Farina d'ossa degelatinate	Farina di ossa, anche degelatinata		
5.	Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7.	Pollina essiccata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso previste per i concimi che la compongono
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne		
10.	Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	

(segue) Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell’Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica. Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi previsti per ogni fertilizzante che lo compone.

AMMENDANTI
(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Letame	Letame	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0. Non è ammesso l'impiego di fanghi.	

(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Ammendante torboso composto	Torba Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
11.	Vermicompost da letame	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	

CORRETTIVI
(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
3.	Correttivo calcareo – magnesiaco	Carbonato di calcio e magnesio	Solo di origine naturale	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e magnesio	Solo di origine naturale	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille "consentiti in agricoltura biologica"	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI
(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 5 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (coltureorticole, floricole, arboricole, vivai)
2.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
3.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4 [1]		
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		

[1] È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.
È proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.
L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6.

Parte Terza

Informazioni generali

1. Tutti i moduli riportati nel presente allegato devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
sviris11.fertilizzanti@politicheagricole.gov.it

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari:
prope5@politicheagricole.gov.it

2. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

ALLEGATO 14
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.

2. L'iscrizione nel "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" non osta a che il fabbricante possa successivamente immettere in commercio altri fertilizzanti di diverso tipo, conformi alle norme vigenti, ferma restando l'obbligatorietà della comunicazione di immissione in commercio.

3. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione.

4. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo di seguito specificato.

5. I Moduli di cui ai punti 1 e 4 devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
sviris11.fertilizzanti@politicheagricole.gov.it

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari:
prope5@politicheagricole.gov.it

6. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi –
PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *domanda di iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"*

Il sottoscritto ....,
in qualità di ....………………………………………………………………………….……,
della ditta ………………………………………………………...,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: ……………………………...,
e P. IVA: ……………………………………….,
persona da contattare ...……………………………………………………………………………….….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………..…………………………………….….….,
………………………………………………………...……………………………………………………….,
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero ………………

chiede l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" in quanto fabbricante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto i) del presente decreto

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento *(se fabbricante-produttore)*
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………..………..

presso i seguenti siti di stoccaggio/confezionamento *(se fabbricante-importatore, confezionatore o soggetto che modifichi le caratteristiche del fertilizzante)*
……………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………..………..

delle seguenti categorie di fertilizzanti:

- Allegato n. ……., capitolo n.……., punto n. ……..

Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati solidi

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data Firma

Modulo per l'aggiornamento al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi –
PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: *aggiornamento del "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"*

Il sottoscritto ....,
in qualità di ....……………………………………………………………………….……,
della ditta ……………………………………………………...,
sita in (*inserire indirizzo postale completo)* ....,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: ……………………………...,
e P. IVA: …………………………………………..,
persona da contattare ...…………………………………………………………………………….…….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………..…………………………………….….….,
………………………………………………………...…………………………………………………….,
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero ………………

dichiara:

1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta:

………………………………………………………………………………...
....
....
...

2. variazione del/i sito/i:

a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):

b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti): ……………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………….………..…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..………………

3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti
……………………………………………………………………………………..…...…………………
………………………………………………………………….…..……………………………………
……………………………………………..……..………………………………………………………
………

4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti:
………
………
………
………

5. altro:
……………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………...………...…

Data Firma

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:

«Art. 13. *(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304.

— Il regolamento (CE) n. 834/2007 è pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189.

— Il regolamento (CE) n. 889/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189.

Nota all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse.

— Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.

— La decisione n. 1348/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.

Note all'art. 6:

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse.

— L'articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2006, n. 60, S.O., così recita:

«Art. 44. (Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera *c)*, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attività produttive, nonchè eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori.

3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni, determinandone la composizione.

4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

Note all'art. 9:

— Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2007, n. 135, così recitano:

«Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). — 1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1, della legge 3 maggio 1971, n. 419;

l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4, della legge 27 marzo 2001, n. 122;

r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;

t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;

v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.».

«Art. 4. (Disposizioni comuni). — 1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.»

Note all'art. 10:

— Per l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si veda nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 11:

— L'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., così recita:

«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.».

— Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, è pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, S.O.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 12:

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse.

— L'articolo 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, così recita:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione).* — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

Note all'art. 13:

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 11.

Note all'art. 17:

— Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2006, n. 141, S.O.

10G0096

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G002015/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 10,00